

STATUTO

**ANGELI DI SAN PIO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA TELESFORO 27

Numero REA: FG - 238658

Codice fiscale: 03325300717

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

"A", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti e trenta.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su quattro facciate per intero e parte della quinta di due fogli, del quale ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva.

FIRMATO: PEDARRA FRANCESCO - MICHELE AUGELLI (L.S. Notaio).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 81.665 raccolta n. 11.509

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, a mutualità prevalente, denominata: **"ANGELI DI SAN PIO - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"**.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, e, per quanto non previsto dal Titolo IV le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile. Qualora la società cooperativa dovesse superare tali limiti in tema di numero dei soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio, per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società ha sede in Foggia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo, la cooperativa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi degli articoli 2513 e 2514 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Di conseguenza la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o servizio.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea dei Soci.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

ARTICOLO 4

La cooperativa sociale, senza finalità speculative, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e della legge regionale Puglia 1° settembre 1993 n. 21, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di:

a) persone portatori di handicap e con ritardi di apprendimento;

b) persone anziane;

c) ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte di categorie svantaggiate.

In relazione a ciò, la cooperativa, quindi potrà:

1) fornire le prestazioni di servizi di emergenza e pronto intervento, con qualsivoglia mezzo di soccorso abilitato od ambulanze, diretti al trasporto di infermi e feriti, avvalendosi di personale sanitario (medico, infermieristico), ed ausiliario proprio o di strutture pubbliche e private, e con adeguati mezzi di soccorso a bordo di idonei alla immediata valutazione sanitaria del paziente, al fine di garantirne le migliori cure aumentando le probabilità di sopravvivenza, con collegamenti diretti con le strutture sanitarie in tutti i comuni della provincia di competenza ed al di fuori della provincia stessa in casi di necessità;

2) fornire le prestazioni dei servizi di trasporto con mezzi omologati, ed idonei al trasporto di soggetti disabili e portatori di handicap, in centri di terapia e relative organizzazioni od enti, avvalendosi di personale qualificato e di supporto alle esigenze individuali degli stessi;

3) operare nel settore socio-assistenziale con medici, infermieri, professionali, autisti, autisti soccorritori, assistenti domiciliari, accompagnatori;

4) operare nel settore socio-riabilitativo e nella prevenzione delle varie forme di devianze;

5) operare nel settore dell'emergenza sanitaria: 118 e similari;

6) operare nel settore dell'elisoccorso per tutte le fasi necessarie;

7) operare nel settore dei trasporti ordinari dall'abitazione o da un ospedale ad un'altra struttura sanitaria pubblica o privata e/o convenzionata.

8) operare nel settore taxi sanitario anche per il trasferimento di organi con mezzi veloci;

9) operare nel settore dei trasporti dei pazienti, in genere connessi con i servizi sanitari quali ad esempio: TAC, Risonanza magnetica, E.WE.G., E.C.G., Mammografia, Scintigrafia, ed altro;

10) cooperare con altre associazioni o cooperative e realizzare eventuali convenzioni straordinarie;

11) realizzare la formazione relativa all'emergenza sanitaria per il personale medico, paramedico ed assistenti di base (con istruttori abilitati);

12) realizzare anche in collaborazione con pubbliche strutture tutte le attività di formazione,

informazione ed educazione socio sanitaria che favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela della propria salute;

13) collaborare nella cooperazione internazionale in campo assistenziale, sanitario ed educativo con i paesi in via di sviluppo, ponendo a proprio fondamento lo spirito di servizio alla comunità;

14) operare nel settore dell'assistenza socio-sanitaria domiciliare, per malati terminali, allettati e non autosufficienti (ad esempio: assistenza globale ai sofferenti di tumore in fase avanzata ed avanzatissima con cancerosi terminali, ospedalizzazione domiciliare oncologica, pasti portati a domicilio ai pazienti non in grado di provvedere autonomamente per particolari situazioni familiari);

15) attivare la gestione ed i servizi di cui sopra anche a favore di categorie o gruppi sociali classificabili nelle cosiddette "fasce deboli" e di quanti altri abbisognano di servizi alla persona;

16) organizzare ed intervenire in eventi di promozione culturale e scientifica delle tematiche connesse al settore dell'emergenza sanitaria, nei congressi, nei centri culturali ed in mostre all'argomento dedicate;

17) prestare consulenza nel settore della gestione e prevenzione dell'emergenza sanitaria;

18) operare nel settore dell'assistenza socio-sanitaria ed infermieristica in caso di degenza in ospedali, case di cura, case di riposo, centri sociali e formativi;

19) svolgere servizio di accompagnamento con o senza mezzi (anche con furgoni adibiti allo spostamento di persone) ed anziani e/o malati in luoghi in cui vengono eseguite le terapie necessarie;

20) contribuire ad iniziative di enti pubblici e privati tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, ossia la famiglia, l'anziano infermo, il portatore di handicap, il bambino necessitato di cure, nonché tutte quelle iniziative che possono prendere vita sul territorio nazionale a favore dei suddetti cittadini;

21) gestire delle strutture ritrovi, e colonie da dedicare ai soggetti delle c.d. "fasce deboli" e dei soggetti suddetti;

22) contribuire ad iniziative di enti pubblici e privati che vogliano permettere ai suddetti soggetti di ritrovarsi in colonie ritrovi e strutture gestite dall'Associazione;

23) contribuire a gestire l'emergenza sanitaria derivante da notevoli flussi di extracomunitari, nonché l'accoglienza e tutto quanto necessario a garantire i diritti sanciti dalla "carta

internazionale";

24) contribuire a gestire l'emergenza sanitaria derivante da situazioni di straordinaria eccezionalità quali: eventi sismici, emergenze idriche, malattie epidemiologiche, ecc.;

25) gestire l'emergenza sanitaria ed i servizi sociali attraverso sistemi informatizzati che permettano una migliore qualità del servizio e della distribuzione delle risorse, proponendo e realizzando la formazione ed istruzione del personale relativamente a tali servizi informatizzati (con istruttori abilitati);

26) svolgere attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Società Cooperativa potrà promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti.

E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

2) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) assumere rappresentanze e depositi anche conto terzi di prodotti o articoli oggetto della propria attività;

4) offrire servizi a soggetti pubblici e privati anche

mediante appalti servendosi di propri e/o altrui mezzi ed attrezzature ovvero mediante locazioni, comodati gratuiti, affitti e gestioni aziendali degli stessi, di proprietà dei soci e/o terzi;

5) partecipare ad appalti pubblici e gare private anche consorziandosi e/o associandosi temporaneamente con altre cooperative ed imprese che svolgono identiche attività economiche;

6) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società svolgerà le proprie attività volendosi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali ed economiche previste dalla vigente normativa anche comunitaria o da normativa che in futuro dovesse essere emanata anche in ambito comunitario. La cooperativa, inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; costituire, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, senza diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato o intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ai sensi dell'articolo 2, della legge 381/1991, la cooperativa può avvalersi di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del

libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono comunque diventare soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

ARTICOLO 6 - Soci Sovventori

In base a quanto previsto dall'art. 2548 c.c., si prevede che possano essere ammessi soci sovventori, essendo previsto dallo statuto (Art. 17 lett. d) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei soci sono rappresentati da quote nominali trasferibili. Alle quote dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'art. 2348 ed il terzo comma dell'art. 2355 del codice civile (così come richiamato dall'art. 2525 c.c.).

Il tasso di remunerazione dei conferimenti non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

ARTICOLO 7. Finanziamento dei soci e di terzi

Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere quote di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio.

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'art. 24 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577.

Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2%

rispetto a quella delle quote dei soci della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote.

ARTICOLO 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro, se occupato al momento della presentazione della domanda, altrimenti delle sue attitudini o specializzazioni;
- c) il numero delle quote ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento la delibera di rifiuto di ammissione, dandone comunicazione agli interessati, e riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. L'aspirante socio, non ammesso, può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della elezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 9

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti al successivo articolo 18;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

I soci lavoratori, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alle definizioni della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'impresa;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso le altre cooperative.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i soci possono recedere dalla società:

- ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- in caso di inabilitazione al lavoro per l'ammissione;
- quando non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del codice civile, con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, può esser escluso il socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c) e dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.
In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.
In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità

di eredi debbono nominare un rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Il socio uscente e gli eredi del socio defunto, rispondono, per un anno dalla cessazione del rapporto sociale, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, con l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può prevedere condizioni peggiori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi oggetto dell'attività della

cooperativa, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impegno di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di cui al secondo comma, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Può inoltre prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli

avanzi di gestione di cui all'articolo 20;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono in alcun caso essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società che la suo scioglimento.

ARTICOLO 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 21

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni: i soci che intendono alienare, in tutto o in parte, le quote possedute ed i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, dovranno farne offerta in prelazione agli altri soci i quali, salvo diverso accordo tra loro, potranno partecipare all'acquisto in misura proporzionale alle loro partecipazioni.

A tal fine l'alienante deve, con lettera raccomandata, comunicare agli altri soci la proposta, indicando il prezzo delle quote e dei diritti di opzione ceduti, nonché eventuali altri termini contrattuali.

Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il

socio, che intende esercitare la prelazione, dovrà, a pena di decadenza, comunicarlo per iscritto all'alienante, con lettera raccomandata.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stesso sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civ.;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo o da apposito regolamento, nel tassativo rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata dalle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci saranno contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di

ristorni positivi), in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o, in alternativa, il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 24

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma comunque nel territorio della repubblica Italiana), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando ne siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo

comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 25

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina della cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetto attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 26

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazioni assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis c.c., in quanto compatibile.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci

e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumento finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l..

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

ARTICOLO 31

L'amministratore unico ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le s.p.A.. In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto tre volte.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, il tutto ai sensi e nei limiti degli articoli 2544 e 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 180 (centottanta) giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi

urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

ARTICOLO 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 34

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri, in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice Presidente saranno idonei ad attestare lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 35

Alla nomina del Collegio Sindacale si provvede solo allorquando ricorrano le condizioni previste dalla legge.

In tal caso il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che designa fra gli effettivi il Presidente e determina i compensi.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 36

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consigli di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 38

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 39

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra la società ed i soci, relative al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sociale, dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un arbitro unico nominato in conformità del predetto Regolamento. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto. Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 41

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: PEDARRA FRANCESCO - MICHELE AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 25 SETTEMBRE 2006 AL N. 57708/2/1.